

730/2026: approvati modelli, istruzioni e la circolare per la liquidazione ed il controllo | Brevi sulle principali novità

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, Prot. n. 71552/2026 sono stati approvati i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2026 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale. Inoltre, con un distinto provvedimento, sempre del 27 febbraio 2026, sono state approvate sia le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2026, sia la circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2026

Approvati i modelli comunicazione dati ISA 2026 (e Cpb 2026 e 2027)

L'Agenzia delle entrate ha approvato i modelli per la comunicazione ISA 2026, per l'anno 2025 e per il calcolo del

Cpb per gli anni 2026 e 2027

Per i modelli ISA2026 (approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 71684/2026) risulta confermata la consolidata struttura generale adottata sin dal primo anno di applicazione in base alla quale sono previste:

istruzioni Parte generale;

istruzioni comuni per i quadri A – Personale, F – Dati contabili impresa e H – Dati contabili lavoro autonomo, utili per la compilazione di tutti gli ISA.

Al riguardo, si segnalano, quali elementi di novità, talune modifiche che sono state apportate nel Frontespizio e nel quadro C di alcuni modelli ISA, nonché nei quadri contabili, con impatti significativi sulla compilazione degli stessi.

Gli interventi nel Frontespizio sono stati effettuati in virtù del processo di semplificazione che, come verrà illustrato più dettagliatamente nel successivo paragrafo 3, impegna l'Amministrazione a rendere disponibili ai contribuenti o ai loro intermediari le informazioni già in possesso e che risultano rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici. Sono state pertanto eliminate, negli ISA in cui erano previste, le informazioni relative alla condizione di pensionato e/o di lavoratore dipendente, confluite invece tra gli ulteriori dati che vengono forniti dall'Agenzia delle entrate.

Analoghe considerazioni valgono per l'informazione, presente nel quadro C di alcuni ISA, relativa all'esercizio dell'attività in forma cooperativa, sia a mutualità prevalente, che in altra cooperativa.

Gli interventi sui quadri contabili, invece, si sono resi necessari per recepire gli aggiornamenti correlati alle relative disposizioni normative.

Ritenute d'acconto sulle provvigioni di agenzie di viaggio: in arrivo il differimento al 1° maggio 2026

Un provvedimento legislativo di prossima emanazione confermerà, fino al 30 aprile 2026, l'esonero dall'applicazione della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, nonché dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere.

La normativa vigente esclude tali soggetti dalla ritenuta; tuttavia, l'esonero è stato rimosso con la legge di bilancio per il 2026 (art. 1, commi 140-142, Legge n. 199/2025), che ha disposto l'applicazione della ritenuta per le provvigioni percepite a partire dal 1° marzo 2026.

Il differimento del termine al 1° maggio 2026 è necessario in ragione delle peculiari caratteristiche in cui operano i soggetti dei comparti in questione, che rende particolarmente complesso l'adeguamento dei sistemi informatici ai fini dell'applicazione della ritenuta.

Online 730, Redditi (Pf, Sp, Sc e Enc), CNM, 770, IRAP e CPB. Approvati in via definitiva tutti i modelli della stagione dichiarativa 2026

Approvati i modelli dichiarativi 2026 con relative istruzioni e specifiche tecniche. Nei provvedimenti consultabili 730, 770, Redditi Persone fisiche (Pf), Redditi Società di capitali (Sc), Redditi Società di persone (Sp), Redditi Enti non commerciali (Enc), Consolidato nazionale e mondiale (Cnm), Irap, Isa e Concordato preventivo biennale (CPB)

D.L. n. 200/2025. Il Decreto Milleproroghe è stato convertito in legge

Mercoledì 25 febbraio, l'Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l'approvazione definitiva, nel testo licenziato dalla Camera, del [ddl n. 1812 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200](#), recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, cd. *Milleproroghe*.

Aggiornamento del 28 febbraio 2026

Testo del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 200 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 302 del 31 dicembre 2025), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2026, n. 26, recante: «*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.*». (In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 49 del 28 febbraio 2026)

Il decreto-legge convertito in legge si compone di 17 articoli.

Offerta Benvenuto 2026

-30% sull'abbonamento
Finanza & Fisco + Ai

Per Commercialisti, Tributaristi e Avvocati fiscalisti

-30%
con codice sconto:
BENVENUTO30

Attiva l'offerta
BENVENUTO 2026

Solo per i nuovi abbonati



L'articolo 1 proroga termini in materie di interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, il comma 1 proroga al 31 dicembre 2026 il termine per l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni *standard* svolta dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 2 proroga il termine di scadenza dell'incarico del subcommissario per la realizzazione degli interventi nell'isola della Maddalena. I commi 3 e 4 differiscono i termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e della durata dell'incarico del Commissario straordinario. Il comma 5 reca la proroga di termini relativi alla gestione commissariale dell'area di Bagnoli-Coroglio e dispone in

merito al personale della struttura di supporto. I commi 6 e 7 modificano i termini di due normative transitorie relative a versamenti contributivi da parte delle pubbliche amministrazioni. **Il comma 8 proroga all'anno 2026 gli obblighi di trasmissione ai portali dedicati delle spese connesse a interventi edilizi agevolati.** Il comma 9 proroga al 31 dicembre 2026 la misura del contributo di autonoma sistemazione per l'evento sismico del 2024 ai Campi Flegrei. Il comma 10 proroga fino al 31 dicembre 2026 l'applicazione del regime abbreviato per la risoluzione delle controversie circa l'ammissione ai campionati sportivi professionistici. Il comma 11 chiarisce la natura permanente della misura ridotta del contributo per l'iscrizione facoltativa al Servizio sanitario nazionale per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi. I commi da 12 a 14 modificano la disciplina del Commissario straordinario per il risanamento della baraccopoli di Messina e del relativo sub-commissario. **I commi 14-bis e 14-ter rifinanziano il contributo concesso alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale per la conversione in digitale degli archivi multimediali.** Il comma 15 dispone la proroga degli incarichi individuali e dei contratti di lavoro a tempo determinato conferiti o autorizzati a seguito degli eventi meteorologici che hanno colpito la Regione Marche negli anni 2022 e 2024 e provvede alla copertura finanziaria dei relativi oneri. Il comma 16 reca disposizioni volte al rientro nell'ordinario per l'emergenza determinatasi nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4. Il comma 16-bis differisce al 1° gennaio 2027 l'applicazione di alcune previsioni della legge n. 9 del 2026 sulla sicurezza delle attività subacquee. I commi da 17 a 19 prorogano il termine di durata della struttura di supporto per la realizzazione del piano di vulnerabilità delle zone interessate dal bradisismo, prevedendo le necessarie coperture finanziarie. Il comma 19-bis prevede che il rimborso a Poste Italiane S.p.a. per la spedizione di prodotti editoriali agevolata continui ad

applicarsi fino al 31 dicembre 2031, entro il limite di 30 milioni di euro annui. Il comma 19-ter proroga dal 31 maggio 2026 al 31 maggio 2029 il termine entro il quale può essere presentata la dichiarazione di volontà, da parte del genitore cittadino per nascita, per l'acquisto della cittadinanza in favore del figlio minore straniero o apolide, che era minorenne alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2025 (ossia il 24 maggio 2025). Il comma 19-quater estende al 2027 la possibilità di essere eletti presidenti della provincia anche se, al momento dell'elezione, mancano meno di diciotto mesi al termine del mandato come sindaco. Il comma 19-quinquies differisce al 1° gennaio 2027 il termine di applicazione dell'obbligo di assicurazione a carico dei soggetti incaricati della gestione di risorse pubbliche a copertura degli eventuali danni erariali. I commi da 19-sexies a 19-octies prorogano fino al 2026 il contratto in essere tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la società Centro di produzione Spa, titolare dell'emittente "Radio Radicale", con relativa autorizzazione di spesa.

L'articolo 2 interviene in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 1 proroga al 31 maggio 2026 la possibilità di modificare con DPCM il regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno. Il comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2026 il divieto di comandi e distacchi del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, Area e Comparto Funzioni centrali. Il comma 2-bis prevede la proroga dei termini previsti per i contributi destinati ai comuni per ristrutturazioni edilizie. Il comma 2-ter dispone l'erogazione per ulteriori due anni dei contributi straordinari previsti in favore delle fusioni di comuni che siano entrate in vigore dal 1° gennaio 2014. Il comma 3 consente, sino al 31 dicembre 2026, di prorogare i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale dipendente della Croce Rossa Italiana impiegato

nel punto di crisi di Lampedusa. Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2026 la facoltà di derogare alle disposizioni di legge – a eccezione di quelle penali, antimafia e dell'Unione europea – per la realizzazione di nuovi punti di crisi e centri governativi di prima accoglienza dei migranti. Il comma 5 proroga fino al 31 dicembre 2026 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 6 proroga le facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente per le forze di polizia (comprehensive anche dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato). I commi 6-*bis* e 6-*ter* dispongono che, nei piccoli comuni, le funzioni attribuite al vicesegretario comunale possano essere svolte, fino al 31 dicembre 2026 e per un periodo non superiore a 12 mesi, da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni e in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso per segretario comunale. Il comma 6-*quater* proroga al 31 dicembre 2027 la sospensione dell'installazione e dell'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale in luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte di autorità pubbliche o di soggetti privati.

L'articolo 3, in materia di personale del comparto sicurezza, estende anche agli anni dal 2024 al 2026 la previsione transitoria relativa agli anni 2022 e 2023 di accertamento della rappresentatività delle federazioni sindacali della Polizia di Stato.

L'articolo 4, recante proroghe in materia economica e finanziaria, ai commi da 1 a 5 posticipa al 1° gennaio 2027 l'entrata in vigore di una [serie di testi unici in materia tributaria](#). Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2026 la disciplina transitoria che prevede la disapplicazione della

riduzione dei canoni di locazione per i contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni pubbliche centrali, dalle autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza. Il comma 7 stabilisce la disapplicazione delle norme di contenimento della spesa per la società AMCO S.p.A. (*Asset Management Company*) fino al 30 settembre 2026. Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2026 il termine di presentazione della richiesta motivata per il trasferimento agli enti territoriali, a titolo gratuito, di determinati beni immobili in gestione all'Agenzia del demanio. Il comma 9 è volto a consentire la proroga al 2027 della possibilità di rideterminare le promozioni al grado di colonnello del Corpo della guardia di finanza. Il comma 10 proroga di un anno l'efficacia delle disposizioni che disciplinano importi e quantitativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione dei servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività (SPC), realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori. Il comma 10-*bis* proroga al 20 settembre 2026 il termine dell'accordo quadro in materia di cloud per le pubbliche amministrazioni centrali. **Il comma 11 estende l'applicabilità delle norme sullo svolgimento con modalità telematiche delle assemblee ordinarie di società ed enti alle assemblee sociali tenute entro il 30 settembre 2026.** Il comma 11-*bis* proroga al 31 dicembre 2028 la possibilità di utilizzare le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento di specifici corsi-concorsi da parte della Scuola nazionale della pubblica amministrazione (SNA) per il reclutamento di personale dirigenziale da assegnare Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle entrate e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il comma 11-*ter* fissa al 30 giugno 2026 il termine per l'esercizio delle facoltà assunzionali delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici relative ad annualità pregresse al 2025. **Il comma 12 reca la proroga di un termine relativo all'adeguamento del capitale sociale per i soggetti iscritti all'albo accertamento e riscossione delle entrate locali.** Il

comma 12-*bis* proroga al 31 dicembre 2027 il termine entro il quale la Consob può adottare misure per contenere l'incremento delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della Commissione. Il comma 12-*ter* proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità, per i piccoli comuni collocati nella "zona rossa" degli eventi sismici del 2016, di assegnare ai sindaci e agli assessori un'indennità di funzione corrispondente a quella prevista per i comuni con popolazione tra 10.001 e 30.000 abitanti, con oneri a carico dei bilanci comunali. Il comma 12-*quater* proroga dal 28 febbraio 2026 al 30 aprile 2026 due termini relativi ai debiti contratti dalle regioni verso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per estinguere anticipazioni di liquidità. Il comma 12-*quinquies* proroga i termini di adozione dei decreti ministeriali di riparto del Fondo per l'attuazione di misure in favore degli enti locali. **Il comma 12-*sexies* reca la proroga del termine per le delibere della TARI.** Il comma 12-*septies* dispone l'immediata efficacia delle delibere regolamentari che prevedono l'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno nei comuni coinvolti nello svolgimento dei Giochi olimpici di Cortina 2026, disposte per gli atleti, i loro familiari e le delegazioni olimpiche. Il comma 12-*octies* dispone una proroga in materia di modifiche alla disciplina della rettifica, ai fini IVA, della detrazione.

L'**articolo 5** dispone proroghe **in materie di salute**. Nello specifico, il comma 1 amplia alcuni termini relativi alla valutazione multidimensionale unificata per l'assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria delle persone anziane non autosufficienti. Il comma 2 proroga di un anno l'autorizzazione, per i veterinari incaricati, a svolgere le attività connesse agli obblighi di sorveglianza degli operatori e alle visite di sanità animale. Il comma 3 dispone una proroga in materia di raccolta di sangue ed emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia. Proroga altresì il termine per l'applicazione di una norma

transitoria sulla responsabilità penale per i casi di omicidio colposo e lesioni colpose commessi nell'esercizio di una professione sanitaria. Il comma 4 proroga il termine per l'applicazione di una disciplina transitoria per l'ammissione ai concorsi per dirigente chimico. Il comma 5 detta disposizioni in materia di dirigenza sanitaria. Il comma 6 estende alcuni termini riferiti ai requisiti per partecipare a concorsi per l'accesso alla dirigenza medica nella disciplina Medicina d'emergenza-urgenza e al rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale emergenza-urgenza avente requisiti per il pensionamento anticipato. Il comma 7 proroga il termine finale di applicazione della normativa transitoria in materia di compatibilità con altre attività per il personale non dirigenziale di enti e aziende del Servizio sanitario nazionale. Il comma 8 consente che anche nell'anno 2026 gli enti e le aziende del SSN conferiscano incarichi di lavoro autonomo a medici in formazione specialistica e incarichi a tempo determinato a professionisti sanitari e a operatori socio-sanitari. I commi 8-*bis* e 8-*ter* recano la dotazione per l'anno 2026 del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e provvedono in ordine alla copertura del conseguente onere finanziario. Il comma 9 proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità per le aziende e gli enti del SSN di conferire incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione. Il comma 9-*bis* proroga al 31 dicembre 2028 la disciplina transitoria per la maturazione dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina. Il comma 10 abroga due divieti in materia di procedure sugli animali a fini scientifici. Il comma 10-*bis* dispone un'ulteriore proroga della normativa transitoria che consente il conferimento di incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza. Il comma 10-*ter* proroga il termine di una disciplina transitoria in materia di limiti massimi anagrafici per il collocamento a riposo di dirigenti medici

e sanitari del SSN. Il comma 10-*quater* dispone la proroga al 31 dicembre 2026 del termine entro il quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere un contributo per gli anni 2021 e 2022 alle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio. Il comma 10-*quinquies* dispone l'applicazione a regime delle modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo del promemoria della ricetta elettronica presso le farmacie. I commi da 10-*sexies* a 10-*octies* prorogano l'assistenza sanitaria prevista per le persone provenienti dall'Ucraina a causa della situazione bellica ivi presente, istituendo un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero della salute. I commi 10-*novies* e 10-*decies* estendono il periodo di durata massima dell'incarico del Commissario straordinario per il contenimento e il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), autorizzando anche per l'anno 2027 la corresponsione del relativo compenso e indicando la copertura finanziaria dei conseguenti oneri.

L'articolo 6 reca proroghe **in materia di istruzione e merito**. Il comma 1 proroga per il triennio 2026-2028 l'efficacia della disposizione che consente al Ministero dell'istruzione e del merito di avvalersi del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA) per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero. Il comma 1-*bis* proroga di un anno, dal 31 marzo 2026 al 31 marzo 2027, il termine di presentazione delle domande di iscrizione agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici. Il comma 1-*ter* dispone una proroga di un anno in materia di attività di autoriparazione per imprese di meccanica e di elettrauto. I commi 2 e 3 prorogano al 31 dicembre 2026 il termine di conclusione dei

contratti a tempo determinato dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito, stipulati nelle more dell'espletamento del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di personale inquadrabile nel medesimo profilo. Il comma 4 proroga, per l'anno scolastico 2026/27, la possibilità per l'Amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito di avvalersi, in posizione di comando, di un contingente di 242 unità di collaboratori scolastici e di 721 assistenti amministrativi e tecnici. Il comma 5 dispone che le assunzioni dei docenti di religione cattolica già autorizzate possano essere effettuate anche nell'anno scolastico 2026/2027. Il comma 6 estende anche all'anno 2026 la non obbligatorietà del cofinanziamento regionale dei piani triennali delle Fondazioni ITS Academy. Il comma 6-*bis* proroga al 31 dicembre 2026 il termine per l'adozione del decreto ministeriale che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici. Il comma 6-*ter* estende l'applicazione della disciplina transitoria già prevista per l'anno scolastico 2025/2026 in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, anche all'anno scolastico 2026/2027.

Con riferimento a **materie di competenza del Ministero dell'università e della ricerca**, l'**articolo 7**, comma 1, proroga di sei mesi l'esercizio delle funzioni del Consiglio nazionale universitario (CUN) nella sua attuale, nelle more del più ampio e complesso processo di revisione dell'organo. Il comma 2 proroga di due mesi la conclusione dei lavori riguardanti il sesto quadrimestre nell'ambito della tornata di abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2023- 2025 del personale docente delle università in attuazione del PNRR. Il comma 2-*bis* proroga fino al 31 luglio 2027 l'attuale composizione del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). Il comma 2-*ter* proroga all'anno accademico 2026/2027 l'applicazione delle linee guida per l'offerta formativa a distanza, con riferimento alle verifiche di

profitto e all'esame finale degli studenti stabilmente impegnati all'estero nell'ambito del Piano Mattei e di quelli coinvolti in temporanee situazioni emergenziali connesse a conflitti bellici. Il comma 2-*quater* proroga fino al 31 dicembre 2026 l'attuale composizione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM).

L'articolo 8 reca proroghe **in materia di cultura**. In particolare, il comma 1 posticipa di un anno il termine entro il quale le Direzioni regionali Musei possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2026 la gestione operativa della contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio. Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2026 il termine per l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi degli istituti e luoghi della cultura. I commi 4 e 5 modificano la durata temporale degli incarichi conferiti agli esperti della segreteria tecnica della Soprintendenza speciale per il PNRR, istituita presso il Ministero della cultura, stabilendo che i medesimi incarichi possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2026. Il comma 5-*bis* dispone che, limitatamente all'anno 2026, **nelle more della riforma del cinema e dell'audiovisivo, le risorse in favore dei crediti di imposta per la produzione cinematografica e audiovisiva possano essere incrementate rispetto a quelle inizialmente stanziare**. I commi 5-*ter* e 5-*quater* rifinanziano, per una somma pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, l'autorizzazione di spesa in favore della Fondazione Museo di fotografia contemporanea, contestualmente ridenominata "Fondazione Museo Nazionale di Fotografia". Il comma 5-*quinquies* **prevede la proroga dei termini di adozione di alcune disposizioni di semplificazione procedimentale per interventi edilizi di lieve entità**.

Nell'ambito di **competenza del Ministero delle infrastrutture**

e dei trasporti, l'articolo 9, comma 1, proroga al 2026 la sospensione dell'aumento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della strada. Il comma 2 proroga i termini previsti per l'accesso ai finanziamenti necessari per la messa in sicurezza dei ponti del bacino del Po. Il comma 2-*bis* prevede la proroga dei termini dei lavori in materia edilizia, già prorogati in considerazione delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché degli incrementi eccezionali dei prezzi conseguenti alla crisi ucraina. Il comma 2-*ter*, oltre a confermare anche per l'anno 2026 l'applicazione di specifiche modalità di ripartizione del c.d. Fondo TPL, differisce al 31 dicembre 2026 il termine per l'emanazione del decreto interministeriale di definizione degli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio ai fini della ripartizione del medesimo Fondo con i nuovi criteri. Il comma 3 proroga al 31 marzo 2026 la modifica del regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, volta a recepire gli incrementi della dotazione organica stabiliti dalla normativa vigente. Il comma 3-*bis* proroga ulteriormente – al 31 dicembre 2026 – il termine entro il quale è consentito agli ispettori autorizzati dal MIT di effettuare gli accertamenti relativi alla revisione dei veicoli a motore prevista dal codice della strada. Il comma 3-*ter* differisce di due anni, dunque al 31 ottobre 2027, il termine assegnato alle scuole nautiche e ai consorzi tra scuole nautiche per adeguare lo svolgimento delle rispettive attività al nuovo regolamento di disciplina. Il comma 3-*quater* proroga fino al 31 dicembre 2030 il termine entro il quale ciascuna Autorità di sistema portuale può assegnare un contributo, nella misura massima di 500 mila euro annui, in favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operino al servizio dell'area portuale. Il comma 3-*quinquies* prevede la proroga dei termini relativi alle modalità di approvazione di varianti ai progetti di infrastrutture strategiche. Il comma 3-*sexies* proroga sino alla fine della stagione

balneare 2026 la sospensione del requisito della maggiore età per lo svolgimento dell'attività di assistente bagnante. Il comma 3-septies differisce l'efficacia del decreto ministeriale sulle Linee guida e autorizzazioni per i trasporti eccezionali fino alla piena operatività dell'integrazione dell'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e all'aggiornamento delle Linee guida stesse. I commi 3-octies e 3-novies intervengono sulla disciplina del *"buono portuale"*, con l'obiettivo di prorogare al 2027 l'orizzonte temporale delle misure e di rimodularne importi e finalità, indicando la copertura dei relativi oneri finanziari. Il comma 3-decies proroga fino al 2027 l'autorizzazione di spesa connessa alle attività del Commissario straordinario relative alla realizzazione dell'intervento "Linea 2 della metropolitana della città di Torino". Il comma 3-undecies dispone che le misure in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi, già previste dal c.d. *"decreto rilancio"*, siano prorogate anche in relazione alle crisi internazionali dell'anno 2026. Il comma 3-duodecies differisce, fino al 31 dicembre 2026, la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

L'articolo 10, in relazione ai servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all'estero, proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2028, il termine per il rilascio o rinnovo di credenziali per l'identificazione e l'accesso da parte dei connazionali ai propri servizi in rete diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi. È altresì disposta la proroga, dal 31 marzo 2026 al 31 marzo 2029, del termine ultimo per l'utilizzo di quelle già rilasciate e non ancora scadute.

L'articolo 11, intervenendo in materia di competenza del

Ministero della difesa, proroga al 31 dicembre 2026 il termine del regime transitorio del collocamento in ausiliaria, di cui all'articolo 2229, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare e apporta modifiche all'articolo 2230 del medesimo Codice, relativo alla definizione delle unità di personale da collocare in ausiliaria. Proroga, inoltre, la possibilità – introdotta durante l'emergenza Covid-19 – di depositare in via informatica (mediante PEC) alcuni atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, facendo salvi i depositi effettuati secondo tali modalità dal 1° gennaio 2026 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

In materia di giustizia, l'articolo 12, comma 1, differisce fino al 31 dicembre 2026 l'applicazione della disciplina in materia di mobilità volontaria per il personale del Ministero della giustizia. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2026 il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia. Il comma 3 proroga fino al 31 gennaio 2027 la validità della graduatoria del concorso per l'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici bandito dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con decreto direttoriale del 18 ottobre 2022. Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2026 il termine a partire dal quale dovranno essere utilizzate le cd. infrastrutture digitali interdistrettuali per compiere le operazioni di intercettazione nei procedimenti penali. Il comma 5 consente al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia di esercitare le facoltà assunzionali relative alle procedure di reclutamento ordinarie e straordinarie sino al 31 dicembre 2026, in deroga alla normativa vigente.

L'articolo 13 reca disposizioni di proroga **in materia ambientale**. In primo luogo, il comma 1 proroga i termini relativi alla stabilizzazione del personale per l'attività

dei commissari in materia di dissesto idrogeologico. Il comma 1-*bis* differisce al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale la regione o la provincia autonoma competente territorialmente può autorizzare il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data del 15 aprile 2023. Il comma 1-*ter* prevede l'abrogazione del Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue attualmente vigente, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il comma 2 differisce al 1° gennaio 2026 il termine di decorrenza dell'obbligo di integrazione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili (FER) per le forniture di energia superiori a 500 TEP annui. I commi da 3 a 5 modificano la disciplina del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, prevedendo la proroga di un anno della durata dell'incarico commissariale e della possibilità per il Commissario di nominare non più di due subcommissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, nonché ulteriori obblighi informativi in capo al Commissario. Il comma 4-*bis* proroga al 31 dicembre 2027, subordinatamente al rispetto di una serie di condizioni, la durata dell'affidamento agli attuali gestori del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 3 "Marche Centro – Macerata". I commi 5-*bis* e da 5-*quinquies* a 5-*octies* recano disposizioni modificative della disciplina in materia di tracciabilità dei rifiuti. I commi 5-*ter* e 5-*quater* estendono agli anni 2026 e 2027 l'autorizzazione di spesa prevista per la corresponsione del compenso dell'inviato speciale per il cambiamento climatico e per le spese di missione del medesimo soggetto. È altresì disciplinata la copertura finanziaria degli oneri conseguenti. Il comma 5-*novies* rinvia di un anno l'efficacia di una norma transitoria in materia di recupero dei rifiuti prodotti nei cementifici.

In tema di lavoro, l'articolo 14, comma 1, proroga al 31 dicembre 2026 il termine di operatività della disciplina del Fondo di garanzia PMI, parzialmente derogatoria di quella ordinaria. I commi da 1-bis a 1-quater prorogano gli esoneri contributivi riconosciuti dalla normativa vigente in favore dei datori di lavoro privati che assumono giovani con meno di 35 anni e mai occupati a tempo indeterminato (cd. **Bonus giovani**), lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della **ZES unica per il Mezzogiorno** (cd. **Bonus ZES**) o donne in condizioni di svantaggio (cd. **Bonus donne**). Il termine entro cui procedere alle assunzioni per fruire del beneficio è prorogato al 31 dicembre 2026 per il *bonus* donne e al 30 aprile 2026 per il *bonus* giovani e il *bonus* ZES. Per tali due ultimi esoneri vengono altresì modificate la misura dello sgravio e le condizioni per la sua fruizione. Il comma 1-*quinquies* proroga alcuni termini previsti dal decreto legislativo n. 62 del 2024, in materia di procedimenti di accertamento sanitari per l'invalidità e l'inabilità. Il comma 1-*sexies* è volto a prorogare, per l'anno 2026, il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa.

Aggiornamento del 28 febbraio 2026

Publicata nella *Gazzetta Ufficiale* la legge 27 febbraio 2026, n. 26, di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200

Di seguito, le modifiche delle previsioni in materia di lavoro intervenute in sede di conversione:

Prorogato il cosiddetto *Bonus Giovani Under 35* per le assunzioni (o le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato) **che interverranno sino al 30 aprile 2026**. Si tratta di un esonero per un massimo di 24 mesi dal versamento dei contributi in misura pari al 70% per le assunzioni e trasformazioni eseguite dal primo gennaio al 30 aprile 2026 e pari al 100% qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Il massimale dell'esonero è pari a 500 euro mensili per le assunzioni effettuate in tutto il territorio nazionale e a 650 euro mensili per quelle effettuate presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria

Prorogato il *Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno* – ZES unica per le assunzioni che interverranno sino al 30 aprile 2026, con le medesime differenziazioni previste per il *Bonus Giovani*

Prorogato il cosiddetto *Bonus Donne* per le assunzioni che interverranno sino al 31 dicembre 2026, anche nelle regioni Marche e Umbria, senza alcuna differenziazione in termini di tetto massimo dell'esonero, ma con il requisito dell'aumento occupazionale netto

Prorogata per l'anno 2026 anche la mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa.

L'articolo 15 reca proroghe in materia di agricoltura. In

particolare, il comma 2 proroga il termine per l'adempimento dell'obbligo assicurativo per le imprese della pesca e dell'acquacoltura. Il comma 2-*bis* fissa nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole immatricolate in diversi periodi. **Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2027 il termine per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato.** Il comma 3-*bis* estende fino al 31 dicembre 2026 la sospensione di disposizioni sull'immissione in natura di specie ittiche non autoctone. **Il comma 3-ter proroga fino al 31 dicembre 2028 l'obbligo di indicare un codice identificativo nelle fatture elettroniche concernenti prodotti di filiera.** I commi 3-*quater* e 3-*quinqüies* **introducono proroghe in materia di controlli sulla regolarità contributiva e fiscale delle aziende del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.**

In materia di turismo, l'articolo 16, comma 1, **proroga al 31 dicembre 2026 la misura di semplificazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici presso strutture turistiche o termali.** I commi 1-*bis* e 1-*ter* destinano un contributo di 130.000 euro per l'anno 2026 al Comune di Pietrelcina (BN) per le attività di accoglienza dei pellegrini. Il comma 2 **differisce al 31 marzo 2026 il termine di decorrenza dell'obbligo di assicurazione per le calamità naturali ed eventi catastrofici riferito ad alcune piccole e microimprese.** Il comma 3 differisce di un anno alcuni termini per adempimenti catastali relativi a strutture ricettive all'aperto. Il comma 3-*bis* proroga al 30 giugno 2026 la possibilità di effettuare interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale attraverso la concessione di contributi diretti per le imprese del turismo.

L'articolo 17, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

Milleproroghe 2026: al Senato il DdL A.S. 1812 per la conversione del D.L. n. 200/2025

È all'esame del Senato il disegno di legge A.S. n. 1812, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, in materia di termini normativi (cd. Milleproroghe 2026). Il provvedimento è stato approvato dalla Camera il 23 febbraio 2026 e trasmesso al Senato il 24 febbraio 2026.

Le ultime risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate – Ultimo aggiornamento: 24 febbraio 2026

ue risoluzioni su impatriati/ricercatori e su IVA delle prestazioni “para-sanitarie” (con effetti anche su fatturazione e STS).

Aumenti contrattuali dei dipendenti del settore privato e lavoro notturno, festivo e su turni: le agevolazioni fiscali introdotte dalla Legge di bilancio 2026

Fisco leggero sugli aumenti retributivi dei lavoratori del settore privato con reddito fino a 33mila euro. La tassa piatta del 5% si applica alle somme corrisposte quest'anno per effetto dei rinnovi dei contratti collettivi del triennio 2024-2026 e vale anche per le assenze retribuite come malattia, maternità/paternità o infortunio.

Aliquota agevolata anche sulle maggiorazioni e indennità pagate nel 2026 per lavoro notturno, festivo, svolto nei giorni di riposo e su turni: per i dipendenti, sempre del settore privato, con reddito fino a 40mila euro scatta la sostitutiva Irpef pari al 15%. Entrambe le agevolazioni saranno riconosciute dai datori di lavoro ai contribuenti in possesso dei requisiti; coloro che, invece, non hanno un sostituto d'imposta, potranno "recuperarle" in dichiarazione. Sono alcuni dei chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) contenuti nella circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, firmata dal direttore dell'Agenzia.

Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 20 febbraio 2026

Due interpelli con indicazioni operative su intermediari finanziari e su collegamento POS-RT.

Le risoluzioni dell'Agenzia delle entrate – Ultimo aggiornamento

Segnaliamo cinque risoluzioni di immediata utilità operativa: codici tributo e istruzioni F24 per misure della Legge di bilancio 2026, indicazioni pratiche su Transizione 5.0 e una presa di posizione rilevante sulla detraibilità IVA dei transaction costs nelle operazioni di MLB0.

Conversioni in legge del Decreto Milleproroghe. Il

Governo ha posto la fiducia alla Camera

a Camera è convocata lunedì 23 febbraio, alle ore 12.20, per le dichiarazioni di voto e per il voto di fiducia del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.C. 2753-A).

Conversione in legge del D.L. Milleproroghe. Dietrofront temporaneo sulla possibilità di rettifica della detrazione IVA (comma 3) per masse per cambio di regime fiscale

Nel testo che oggi approda all'esame dell'Aula della Camera previsto un dietrofront temporaneo sulla possibilità di rettifica della detrazione IVA per masse. Non si dovrà più procedere analiticamente per singoli beni o servizi ma si potranno considerare tutti i beni o servizi non ancora ceduti e utilizzati appartenenti a una singola categoria.

L'articolo 4, comma 12-octies del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi». A.C. 2753-A, inserito in sede referente alla Camera (A.C. 2753-A), stabilisce, se approvato in via

definitiva, che l'abrogazione della disposizione sulla rettifica della detrazione IVA c.d. "per masse" decorre dal 1° gennaio 2027 (e non dal 13 dicembre 2025), facendo salvi i comportamenti antecedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge Milleproroghe 2026 e, fino alla loro conclusione le rettifiche in corso al 1° gennaio 2027.

POS-RT: pronta la guida dell'Agenzia delle entrate per il collegamento tra pagamenti elettronici e corrispettivi. Online anche il manuale, le FAQ e i "suggerimenti pratici"

Dal 2026 è operativo il nuovo adempimento che richiede agli esercenti di "collegare" gli strumenti con cui memorizzano/trasmettono i corrispettivi (registratori telematici – RT – e procedura web "Documento Commerciale online") con i dispositivi con cui incassano pagamenti elettronici (POS fisici e virtuali).

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato una Guida operativa che illustra il collegamento e fornisce esempi pratici e indicazioni organizzative per adempiere correttamente.

Termini: avvio a marzo 2026 e finestre temporali per i nuovi POS. La procedura web sarà resa disponibile nei primi giorni

di marzo 2026 (con avviso sul sito dell'Agenzia).

Terzo settore: dal 2026 fiscalità “a regime”. Dalle regole per l’iscrizione al Registro unico nazionale al “test di non commercialità” | Focus sui regimi forfetari

È stata pubblicata la circolare-guida che raccoglie i primi chiarimenti sulla nuova disciplina fiscale del Terzo settore, con indicazioni pratiche su RUNTS, “test di non commercialità” e regimi semplificati (con focus su ODV/APS).

Dai Commercialisti le nuove Norme di comportamento degli organi di controllo degli enti del Terzo settore

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato nella sua versione definitiva le nuove Norme di comportamento degli organi di controllo degli enti del Terzo settore, che rivedono

ed aggiornano il testo in precedenza pubblicato nel dicembre 2020. Le disposizioni concorrono a definire le best practice che il Consiglio nazionale fornisce ai propri iscritti, affinché possano svolgere il proprio incarico in maniera tale da poter tutelare tutti i soggetti interessati. In questa prospettiva, le norme configurano principi deontologici per i commercialisti, anche se possono essere fatte proprie da tutti i professionisti (e non professionisti) che compongono l'organo di controllo degli enti del Terzo settore.

Le Norme degli organi di controllo degli enti del Terzo settore partono dall'analisi delle Norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate, considerato che le funzioni attribuite all'organo di controllo dal legislatore dell'articolo 30 del Codice del Terzo settore ricalcano piuttosto evidentemente i compiti di vigilanza dell'articolo affidati dall'articolo 2403 del Codice civile al collegio sindacale.

La normativa del Terzo settore attribuisce però all'organo di controllo compiti "aggiuntivi" che si rendono necessari, da un lato, per verificare che gli adempimenti specificamente richiesti siano correttamente eseguiti e, dall'altro lato, che l'attività svolta sia orientata, per quanto possibile e nel rispetto delle funzioni attribuite, a garantire che l'ente persegua effettivamente "finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale". Con riferimento a tali controlli, le Norme individuano il comportamento da adottare in parte, in via analogica, sulle best practice applicabili, seppur adattate, a livello nazionale e internazionale e, in altra parte, traendo spunto dalle prassi operative esistenti.

Speciale Modulistica 2026. La Certificazione unica “CU 2026”

La Certificazione Unica “CU 2026”, relativa all’anno 2025, unita alle istruzioni di compilazione

Riforma fiscale. Il Cdm approva (in via preliminare) il nuovo TUIR da 376 articoli

Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 18 febbraio 2026, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.

Il provvedimento, che ha carattere compilativo, raccoglie in un unico testo la vigente disciplina relativa alle imposte sui redditi e abroga contestualmente le disposizioni incompatibili o non più attuali, assicurando il coordinamento formale e sostanziale alla normativa vigente.

Il nuovo testo unico, composto da 376 articoli suddivisi in tre Parti, raccoglie e sistematizza le disposizioni contenute nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché quelle introdotte nel tempo da successivi interventi legislativi che hanno progressivamente integrato e

aggiornato la disciplina.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 32/33 del 2025

In questo numero:

– Speciale Manovra 2026

– Il n. 32/33-2025 è interamente dedicato alla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026): una guida operativa e documentale che affianca mappa delle misure, sintesi delle novità e testo coordinato della legge, con richiamo (in nota) alle disposizioni richiamate o modificate.

– La Mappa

– La mappa delle più rilevanti misure introdotte dalla Legge di bilancio 2026 per imprese, professionisti e contribuenti.

– Le Novità –

Le Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026: una lettura ragionata dei principali interventi, con rinvii puntuali ai commi della manovra e alle norme richiamate/modificate.

Tra i temi in evidenza nel sommario del numero:

- IRPEF: revisione della disciplina con riduzione dell'aliquota del secondo scaglione e meccanismo di sterilizzazione oltre determinate soglie di reddito.
- Lavoro dipendente: imposte sostitutive su incrementi retributivi contrattuali e su premi di risultato/partecipazione agli utili.
- Immobili e persone fisiche: locazioni brevi, detrazioni per recupero edilizio/riqualificazione energetica e altre misure collegate.
- Regimi e nuovi ambiti: condizioni di accesso al forfettario,

cripto-attività, e aggiornamenti sul patrimonio mobiliare rilevante ai fini ISEE (incluse giacenze in criptovalute/valuta estera).

- Riscossione e definizioni agevolate: definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione e definizione agevolata per tributi di regioni/enti locali.

- IVA e compliance: liquidazione IVA in caso di dichiarazioni omesse; misure di contrasto alle indebite compensazioni; estensione del patrimonio informativo dell'Agenzia delle entrate per finalità di riscossione.

- Imprese e incentivi: maggiorazione ammortamenti, ZES unica e zone logistiche semplificate, credito d'imposta aggiuntivo ZES, rifinanziamento "Industria 4.0" (e ulteriori interventi settoriali).

– Il Testo –

Il testo della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, riportato in versione coordinata con note alle disposizioni richiamate o modificate.

Zes unica: approvato il modello di comunicazione relativo al credito d'imposta aggiuntivo previsto dalla Legge di bilancio 2026

Approvato il modello di comunicazione necessario per ottenere il contributo aggiuntivo relativo alla Zes unica, erogato sotto forma di credito d'imposta, dedicato alle imprese che

hanno inviato in tempo la comunicazione integrativa per attestare la realizzazione degli investimenti entro il 15 novembre 2025.

Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 16 febbraio 2026

Oggi l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le Risposte n. 40 e n. 41/2026, con chiarimenti ad alto impatto operativo su Transizione 4.0 (adempimenti e sanzioni in caso di compensazioni "anticipate") e su welfare aziendale con e-bike in leasing (IVA, imposte dirette e deducibilità).

1) AGEVOLAZIONI – Transizione 4.0 (Risposta n. 40/2026)

La risposta qualifica le comunicazioni preventiva e di completamento ex art. 6 D.L. 39/2024 come presupposto funzionale alla fruizione in compensazione. Se il credito è utilizzato senza il corretto flusso comunicativo:

per la quota "sanabile" entro il termine della dichiarazione del periodo successivo opera la regolarizzazione con sanzione fissa (250 euro) ex art. 13, comma 4-ter, D.lgs. 471/1997;

per la quota già "fuori termine" si configura indebita compensazione di credito non spettante con sanzione del 25% ex art. 13, comma 4-bis, D.lgs. 471/1997 e necessità di riversamento (con possibilità di ravvedimento e interessi).

2) IMPOSTE INDIRETTE / IMPOSTE DIRETTE – Welfare e e-bike in leasing (Risposta n. 41/2026)

Sul piano IVA, le e-bike sono qualificate come velocipedi (non “veicoli stradali a motore”), con conseguente non applicabilità delle limitazioni ex art. 19-bis1. Tuttavia, la messa a disposizione ai dipendenti nell’ambito del welfare è fuori campo IVA (art. 3, comma 3, DPR 633/1972) e la detrazione “a monte” resta subordinata al nesso con operazioni imponibili.

Sul piano delle imposte dirette, la non imponibilità per il dipendente ex art. 51, comma 2, lettera f), TUIR richiede servizio offerto alla generalità/categorie, condizioni standard e finalità di utilità sociale; in difetto, rileva il valore normale. Per l’impresa, i costi non ricadono nell’art. 164 TUIR e la deducibilità segue inerenza e regole welfare (artt. 100 e 95 TUIR, a seconda della fonte dell’obbligo).

Agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e Bonus mobili: aggiornate le Guide dell’Agenzia delle entrate con le novità 2026

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato l’aggiornamento della Guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” (edizione febbraio 2026), che fa seguito alla recente pubblicazione della Guida “Bonus mobili ed elettrodomestici” (edizione gennaio 2026).

Il pregevole intervento editoriale dell’Agenzia fornisce chiarimenti sulle ultime novità normative e, in particolare,

la proroga al 2026 disposta dalla legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) delle detrazioni “rafforzate” già previste fino al 2025 dalla legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025).

Detrazione IVA: il Tribunale Ue “riapre” la questione della retro-imputazione e mette in crisi la prassi italiana post D.L. n. 50/2017

Con sentenza T-689/24 dell’11 febbraio 2026, il Tribunale UE ha stabilito l’articolo 167, l’articolo 168, lettera a), e l’articolo 178, lettera a), della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (Direttiva IVA), nonché i principi di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale da cui risulti che il soggetto passivo non può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, nella dichiarazione presentata per il periodo in cui soddisfaceva le condizioni sostanziali per beneficiare di tale diritto, se nel corso di detto periodo tale soggetto passivo non ha ricevuto la fattura corrispondente, e ciò anche qualora l’abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione in parola.

Con la sentenza il Tribunale dell’Unione europea interviene su un nodo centrale della detrazione IVA: il rapporto tra condizioni sostanziali del diritto e requisito formale della fattura, quando questa viene ricevuta nel periodo d’imposta

successivo, ma prima della presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno di effettuazione/esigibilità.

L'effetto, per l'ordinamento IVA "nostrano" è di rilievo: la decisione contrasta la prassi consolidata dopo il D.L. n. 50/2017.

Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 12 febbraio 2026

Oggi l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le Risposte n. 37, n. 38 e n. 39/2026, con chiarimenti su lavoro dipendente all'estero e piani azionari, vicende "successorie" in s.a.s. in fase di liquidazione e criteri ISA/CPB per imprese edili in assenza di ricavi di vendita.

1) Risposta n. 37/2026 – Retribuzioni convenzionali e piani azionari

Chiarito l'assorbimento, nella base imponibile determinata ex art. 51, comma 8-bis, TUIR, dei compensi in natura e differiti (stock option/performance shares) maturati nei periodi "coperti" dal regime, con tassazione solo per la quota riferita a periodi non assoggettati a retribuzioni convenzionali.

2) Risposta n. 38/2026 – S.a.s., decesso soci e liquidazione

Esaminati imputazione del reddito ante/post liquidazione, effetti in capo agli eredi, tassazione separata ex art. 17,

comma 1, lettera l), TUIR e profili di affrancamento delle riserve in sospensione ex art. 14 d.lgs. 192/2024.

3) Risposta n. 39/2026 – ISA e CPB in edilizia senza ricavi

Per DG69U, l'assenza di ricavi di vendita non esclude l'applicazione ISA: il parametro considera anche rimanenze finali/esistenze iniziali (decreto MEF 18/03/2024), con ricadute operative sull'opzione concordato preventivo biennale.

Le risposte agli interpelli dell' 11 febbraio 2026 (17:00)

Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 11 febbraio 2026

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sei Risposte dalla n. 31 alla n. 36/2026, con chiarimenti di taglio operativo su agevolazioni, IRAP, imposte dirette/indirette e adempimenti.

1) SISMABONUS ACQUISTI (Risposta n. 31/2026)

Focus su opzione per lo sconto in fattura: la detrazione resta ancorata alla spesa effettivamente sostenuta (logica "per cassa"). In presenza di disallineamento tra importi fatturati, sconto esposto e pagamenti effettivi, l'opzione può risultare non perfezionata, con conseguente insussistenza del credito d'imposta.

2) Credito d'imposta ZES Unica (Risposta n. 32/2026)

Chiarimenti sul momento di effettuazione dell'investimento in caso di leasing "in costruendo": centrale il coordinamento tra disponibilità/consegna (e, ove rilevante, collaudo/accettazione) e corretta imputazione temporale, con attenzione alla prova documentale.

3) IRAP – Plusvalenze e riclassificazione (Risposta n. 33/2026)

L'Agenzia delimita il perimetro dell'interpello: la rilevanza IRAP della plusvalenza da cessione partecipazioni dipende dalla qualificazione contabile effettiva e dalla corretta riclassificazione nelle voci rilevanti (profili di fatto non risolvibili in astratto).

4) CEDOLARE SECCA C/1 (Risposta n. 34/2026)

Richiamo al carattere transitorio della disciplina: per contratti originari antecedenti, l'opzione esercitata in proroga 2019 non risulta reiterabile in sede di ulteriore proroga nel 2025, in ragione del perimetro temporale della norma.

5) IVA 4% veicoli adattati (Risposta n. 35/2026)

Chiarimenti documentali per l'aliquota agevolata: rileva la patente speciale con indicazione degli adattamenti (anche di serie), unitamente alle dichiarazioni richieste; focus sul corretto set documentale ai fini dell'applicazione dell'aliquota.

6) COMPENSAZIONI E CPB (Risposta n. 36/2026)

Coordinamento tra soglie, visto di conformità e utilizzo in F24 in presenza di adesione al concordato preventivo biennale: l'adesione non sterilizza i presidi procedurali; restano centrali requisiti del credito e condizioni di spendibilità.

Dichiarazione precompilata 2026 (p.i. 2025): aggiornate le specifiche per l'invio dei dati degli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali

Ciò premesso, con provvedimento del 10 febbraio 2026, prot. n. 50559/2026 l'Agenzia delle entrate ha aggiornato le specifiche tecniche riguardanti le comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Come spiega la parte motiva del provvedimento sono state implementate con ulteriori informazioni al fine di consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e di recepire le modifiche normative introdotte con la legge 30 dicembre 2024, n. 207 ("Legge di bilancio 2025"). Questo perché, la Legge di bilancio 2025 ha rimodulato i termini di fruizione e le percentuali di detrazione, prevedendo agevolazioni più vantaggiose per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte dei contribuenti, titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sulle stesse. Le percentuali di detrazioni individuate per l'anno 2025 sono state, peraltro, confermate anche per l'anno 2026 dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026- 2028».

In particolare, per le spese sostenute per gli anni d'imposta

2025 e 2026 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, compresi gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, la percentuale di detrazione è stabilita in misura fissa per tutti gli interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute (30 per cento per le spese sostenute nel 2027). La percentuale di detrazione è elevata al 50 per cento (36 per cento per le spese sostenute nel 2027), nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Le risposte agli interpelli del 10 febbraio 2026 (17:08)

Le risposte ad interpellato pubblicate il 10 febbraio 2026 affrontano cinque temi di forte impatto operativo, tra regimi agevolati, affrancamenti e bonus edilizi.

**Via libera alla
ricongiunzione Gestione
Separata-Casse professionali.**

L'Inps si adegua all'orientamento giurisprudenziale consolidato

Con la circolare n. 15 del 9 febbraio 2026, l'Inps chiarisce l'applicazione della ricongiunzione tra la Gestione Separata (art. 2, comma 26, L. 335/1995) e le Casse professionali private (D.Lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996), recependo l'orientamento giurisprudenziale consolidato e superando il precedente indirizzo amministrativo.

Il quadro giurisprudenziale recepito

La circolare si colloca nel solco della Cassazione, Sez. lavoro, sent. n. 26039/2019, che ha riconosciuto il diritto del libero professionista iscritto a Cassa (nel caso deciso, CNPADC) a ricongiungere presso la Cassa professionale i contributi versati nella Gestione Separata INPS, ai sensi dell'art. 1, comma 2, L. 45/1990 (ricongiunzione "in uscita" dalla Gestione Separata verso la Cassa).

Si ricorda che la Corte di Cassazione, Sez. lavoro, con sentenza del 15/10/2019, n. 26039, ha riconosciuto il diritto di un libero professionista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti, alla ricongiunzione presso la Cassa professionale dei contributi versati alla Gestione separata dell'Inps.

Professionisti: la partecipazione a una rete-contratto tra non fa perdere, di per sé, il regime forfetario

Con la Risposta ad interpello n. 24 del 9 febbraio 2026, l'Agenzia delle entrate è tornata a pronunciarsi sull'ambito applicativo del regime forfetario (art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014), fornendo un importante chiarimento in merito alla partecipazione di un professionista forfetario a un contratto di rete di cui all'art. 12, comma 3, della legge n. 81/2017.

Il quesito assume rilievo pratico perché affronta una delle principali cause ostative al regime agevolato, vale a dire quella prevista dall'art. 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190/2014, che preclude l'accesso (o la permanenza) nel forfetario ai soggetti che, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari, ovvero controllano S.r.l. o associazioni in partecipazione che svolgono attività riconducibili a quella esercitata dal contribuente.

Secondo l'Agenzia nella rete-contratto non si verifica quell'effetto di frazionamento delle attività d'impresa o di lavoro autonomo svolte che preclude la fruizione del regime forfetario.

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l'anno 2026

La circolare Inps n. 14 del 9 febbraio 2026 riepiloga la contribuzione dovuta per l'anno 2026 dagli iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Il quadro normativo risulta in larga parte in continuità con il 2025, con alcune precisazioni di rilievo su aliquote, minimali e massimali di reddito, agevolazioni contributive e riflessi del concordato preventivo biennale.

Bonus ZES unica Mezzogiorno (esonero contributivo): le istruzioni Inps

Con la circolare Inps del 3 febbraio 2026, n. 10, l'istituto previdenziale ha illustrato la misura del bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e fornito le istruzioni per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali.

Nello specifico, l'esonero contributivo spetta in favore dei

datori di lavoro privati che hanno assunto, presso una sede o un'unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, personale nelle medesime regioni.

Per il legittimo riconoscimento del beneficio, la prestazione lavorativa deve essere effettivamente esercitata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.

Precisato che, secondo il decreto Coesione, l'esonero contributivo spetta nel caso di assunzione di soggetti che, alla data dell'assunzione, hanno compiuto 35 anni e siano disoccupati da almeno 24 mesi.

Infine, l'esonero contributivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.